

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società "X SNC", con sede in =====, presentata, per il tramite della Direzione Regionale della =====, al Comitato Consultivo in data =====, cui ha fatto seguito formale diffida ad adempiere del ===== volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale non proporzionale;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla medesima società "X snc" in data =====, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

Udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo BUSA;

Premesso che:

- la società istante ha per oggetto l'esercizio di attività di agenzia assicurativa, in nome e per conto della società ===== spa;
- la società è partecipata da due soci, A e B, in percentuali uguali;
- nel patrimonio della società sono iscritti, fra le immobilizzazioni, al valore di riscatto, i seguenti immobili acquisiti in leasing:
 - n. 1 immobile strumentale, adibito ad ufficio e sede della società sito in =====, del valore contabile di euro 55.165,81 e del valore venale stimato al 30/09/2005 di euro 1.500.000 circa;
 - n. 3 posti auto per un contabile di euro 4.722,48 ed un valore venale stimato complessivo di euro 105.000 circa.
- a decorrere dal 31 dicembre 2005 la ===== spa ha revocato il mandato alla società istante a causa del raggiunto limite di età pensionabile del socio A;
- l'istante intende proseguire l'attività di intermediazione, ponendo in essere una riorganizzazione aziendale finalizzata a favorire l'ingresso di nuovi soci, di cui alcuni titolari di incarichi sub-agenziali, interessati alla gestione imprenditoriale;
- la presenza della struttura immobiliare, di significativo valore economico, potrebbe disincentivare l'ingresso di nuovi soci nella gestione imprenditoriale;
- l'istante ha valutato la possibilità di attuare la separazione dell'attività di intermediazione assicurativa dalla struttura immobiliare, attraverso un'operazione di scissione parziale non proporzionale a favore di una società preesistente cui sarebbero trasferiti gli immobili sopra descritti.
- la beneficiaria del ramo immobiliare è la società Y SNC di B, costituita il =====, il cui capitale risulta essere suddiviso tra i soci A, titolare di una quota pari al 35% del capitale sociale e B, titolare della restante quota pari al 65% del capitale sociale;
- la società svolge attività di compravendita e gestione immobiliare ed attualmente è

intestataria di quattro contratti di leasing relativi a due immobili ed un posto auto siti in ===== ed un immobile sito in=====;

- il patrimonio di Y snc è stato valutato al 30/09/2005, in base ai valori di stima degli immobili oggetto dei contratti di leasing, accertati con perizia asseverata, in euro 327.880,34, arrotondato a euro 328.000;

- la scissione avrebbe, quindi, per oggetto il ramo immobiliare di X snc con contestuale attribuzione del medesimo a favore di Y snc al valore fiscalmente riconosciuto iscritto nel bilancio della scindenda per complessivi euro 59.938,29;

- l'operazione comporterebbe il concambio delle quote possedute dai soci di X & C. snc con le quote di Y snc sulla base del valore venale degli immobili del ramo scisso e del valore di stima dei contratti di leasing in corso nella società beneficiaria. Le quote della società beneficiaria assegnate ai soci della scissa sarebbero "proporzionali" al valore venale degli immobili attribuiti. Di conseguenza, le quote percentuali di partecipazione al capitale della società beneficiaria verrebbero riassegnate ai soci della scissa nella nuova misura del 47,45% (al socio A che deteneva il 35%) e del 52,55% (al socio B che deteneva il 65%) per tener conto sia del valore economico del ramo immobiliare attribuito (che i soci detenevano al 50% nella società scissa) sia del valore economico del patrimonio della società Y snc, ante-scissione, a cui gli stessi soci partecipavano in misura diversa rispetto alla partecipazione al capitale della società scissa.

- successivamente alla scissione, la società beneficiaria del ramo immobiliare darebbe in locazione, a prezzi di mercato, i suddetti immobili in parte alla scissa ed in parte a soggetti terzi;

- è prevista, successivamente, la cessione dell'intera quota detenuta nella X snc da parte del socio B a favore di terzi. Il valore economico della sua quota è stato determinato in euro 30.000, rappresentativo dell'azienda assicurativa priva del mandato di agenzia che è stato revocato da ===== con decorrenza 31/12/2005;

- i signori A e B, in qualità di soci di Y snc non cederanno le quote loro assegnate successivamente alla scissione;

Tenuto conto altresì che:

- come ribadito di recente dal Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (parere n. 5 del 24/02/2005) *"la scissione, anche non proporzionale, è un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scissa alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni d'impresa"*.

- il vantaggio fiscale non deriva necessariamente dalla singola operazione di scissione ma dalla realizzazione di una pluralità di atti fra loro coordinati tesi ad utilizzare scappatoie formalmente legittime al fine di conseguire risparmi d'imposta indirettamente disapprovati dal sistema;

- nella fattispecie prospettata il trasferimento del ramo immobiliare a favore della società preesistente non comporta, di per sé, la sottrazione dello stesso dal regime di impresa. Infatti, i plusvalori relativi al patrimonio immobiliare, resi provvisoriamente latenti dall'operazione in questione, concorreranno al reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui gli stessi verranno ceduti o assegnati ai soci;

- l'operazione non appare preordinata alla successiva rivendita delle quote societarie della società beneficiaria da parte dei soci persone fisiche, al mero scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobili), normalmente più onerosa, ai beni di secondo grado

(quote di partecipazione), soggetta al più mite regime dei “*capital gains*” né appare volta alla mera assegnazione dei beni della scissa o della beneficiaria ai soci attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti usufruendo del regime di neutralità fiscale;

- l’operazione appare sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata, da un lato, ad immettere in una società che gestisce già un compendio immobiliare, ancorché detenuto in leasing, un ulteriore ramo immobiliare e dall’altro, a “snellire” la struttura patrimoniale della società scissa favorendo, con l’ingresso di nuovi soci, l’avvio di un’attività esclusivamente imprenditoriale di intermediazione assicurativa;
- la scissione è fiscalmente neutrale in capo alla società ed ai soci, in quanto il valore fiscale delle partecipazioni possedute da ciascun socio dopo la scissione resta invariato rispetto al valore fiscale delle azioni o quote possedute in precedenza, fatto salvo quanto disposto dall’art. 173, comma 3, del Tuir;
- nella fattispecie in esame, l’eventualità che la non proporzionalità della scissione possa non rispettare del tutto le percentuali di partecipazione precedentemente possedute e che da ciò possano conseguire eventuali “ristori” in denaro, attribuiti per evitare il pregiudizio degli interessi economici di alcuni soci, è stata confutata dall’istante che ha espressamente dichiarato la “*totale assenza di ristorni fra i soci in fase di attribuzione delle quote della società beneficiaria*”;

DELIBERA

Il seguente parere:

Il Comitato, atteso che l’operazione di scissione parziale non proporzionale rappresentata appare volta esclusivamente a consentire la divisione, in regime di neutralità fiscale, di un complesso aziendale in due sistemi economici effettivamente operanti, ritiene la stessa non elusiva in quanto non rivolta all’aggiramento di norme tributarie e sorretta, altresì, da valide ragioni economiche a condizione che:

- la successiva vendita a terzi della quote complessivamente detenute dai due soci nella società scissa non ecceda la misura del 50%;
- la società scissa eserciti una effettiva attività economica, il che comporta la circostanza che almeno uno dei soci posseda un nuovo mandato di agenzia da parte di una società assicurativa, dal momento che il mandato su cui si fondava finora l’esercizio dell’attività è stato revocato con decorrenza 31 dicembre 2005, così come dichiarato in istanza;
- il concambio delle quote possedute dai soci di X snc con le quote di Y snc avvenga, come dichiarato dai soci, in proporzione al valore venale degli immobili del ramo scisso e sulla base del valore di stima dei contratti di leasing in corso nella società beneficiaria, tenendo conto, in tal modo, della diversa percentuale di partecipazione dei due soci al capitale sociale (ed economico) della società scissa e della società beneficiaria; ciò al fine di mantenere inalterati i rapporti di potere esistenti tra i soci, in termini di valore economico delle quote detenute, attesa l’assenza dichiarata di “ristori” tra i soci medesimi in sede di concambio.

Roma, 26 gennaio 2007

Deposito: 16 febbraio 2007